

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA BANDISTICA E LA PROMOZIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA BANDISTICA

L'anno 2020, il giorno del mese di alle ore nella sede municipale sono presenti:

il Comune di Montereale (AQ), codice fiscale 0006510664, con sede in Piazza Plebiscito, rappresentato dal Responsabile dell'Area Demografica e Servizi alla Persona _____, che agisce in rappresentanza e ad esclusivo interesse dell'Ente;

l'associazione Corpo Bandistico "Città di Montereale", con sede in Montereale (AQ), rappresentata da _____ che agisce in qualità di presidente;

PREMESSO che:

- il Comune di Montereale ha costituito da oltre dieci anni, un'associazione denominata "Corpo Bandistico Città di Montereale", che ha come scopi statuari l'incentivazione e la diffusione della musica attraverso attività didattiche e divulgative del patrimonio musicale;
- l'associazione "Corpo Bandistico Città di Montereale" si è sempre avvalsa di valenti maestri al fine di realizzare corsi musicali per ragazzi ed adulti residenti nel territorio comunale e nei territori limitrofi, offrendo opportunità di crescita culturale, personale e collettiva, promuovendo l'inserimento di nuovi componenti nel corpo bandistico e di perfezionamento di componenti già iscritti;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione "Corpo Bandistico Città di Montereale" si impegna a:

- proseguire nell'organizzazione di musica bandistica con almeno 12 ore di lezioni settimanali;
- assumere le obbligazioni contrattuali per le prestazioni degli insegnanti, per la provvista di beni e servizi e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento di attività programmate, curando sotto la propria responsabilità l'osservanza delle norme vigenti in materia fiscale, tributaria, previdenziale;
- richiedere le autorizzazioni, i permessi, nulla osta e qualsiasi atto d'assenso si renda necessario per lo svolgimento del corso bandistico e delle attività collaterali eventualmente realizzate;
- trasmettere all'Ente semestralmente una relazione sulle attività svolte;
- utilizzare i beni mobili e immobili concessi in uso dal Comune con la massima cura e diligenza, assumendosi in solido la responsabilità per eventuali danni imputabili all'esercizio della propria attività;
- effettuare le relative coperture assicurative obbligatorie;
- esibirsi gratuitamente nel corso di eventuali manifestazioni organizzate dal Comune.

ART. 2 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- corrispondere all'associazione, ai sensi del vigente regolamento comunale relativo alla concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, un contributo per complessivi € 9.600,00 annuali, da liquidarsi con rate mensili di euro 800,00, per la durata della presente convenzione. Detto contributo dovrà essere rendicontato dall'associazione entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno;
- la rendicontazione, assieme alla relazione semestrale del servizio reso, dovrà essere debitamente vistata negli uffici comunali dal presidente pro tempore del "Corpo Bandistico Città di Montereale";

Resta inteso che gli impegni finanziari del Comune sono subordinati ai risultati raggiunti.

Il contributo erogato dovrà avere la finalità di garantire l'organizzazione e la gestione della scuola musicale, l'acquisto e/o la manutenzione degli strumenti musicali e delle divise, nonché eventuali altre spese che l'associazione dovrà necessariamente sostenere e che siano indispensabili per il buon funzionamento della banda musicale.

ART. 3 OBBLIGHI CON SOGGETTI TERZI

Il Comune rimarrà estraneo a qualsiasi rapporto e/o obbligazione che si costituirà tra l'associazione e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione, né si assumerà alcuna responsabilità per impegni ed organizzazioni programmate dall'associazione

ART.4 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà inizio a partire dal 01-09-2020 e avrà durata fino al 01-09-2022.

ART. 5 RECESSO DELLA CONVENZIONE

In caso di gravi inadempienze rispetto agli obblighi assunti, il Comune di Montereale e/o l'associazione "Corpo Bandistico Città di Montereale", a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, potranno recedere dalla presente convenzione, con effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

Le parti si riservano il diritto di recedere dalla presente convenzione, per giustificati motivi, a mezzo di comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R o PEC, con preavviso di almeno 60 giorni.

ART. 6 CONTROVERSIE

Le parti concordano che ogni eventuale contestazione che dovesse sorgere sull'interpretazione del presente contratto non sospende l'adempimento degli obblighi reciprocamente assunti, fino alla definizione della contestazione stessa. Sede della controversia sarà il Foro di L'Aquila.

ART. 7 REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata non autenticata, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 8 NORME FINALI

Per quanto non disposto nel presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia civile e penale.

Per il Comune:

Per l'Associazione "Corpo Bandistico Città di Montereale":
